

# 2012: il nuovo Regolamento, materia per materia

**NEL 2012 ENTRERÀ IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELLA FONDAZIONE ENASARCO, CHE È ORA ALL'APPROVAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. ANDIAMO A SCOPRIRE PUNTO PER PUNTO LE NUOVE NORME**

È del tutto evidente come i mutamenti socio-demografici, a partire dall'aumento generale e progressivo della speranza di vita, abbiano prodotto effetti di tutto rilievo sulla previdenza pubblica, riverberandosi anche sull'attività delle Casse privatizzate.

La flessione notevole delle entrate contributive, dovuta alla crisi che ha attanagliato la categoria, ha reso indispensabile per Enasarco una riforma del Regolamento delle attività istituzionali, volta a mettere al sicuro la Cassa oltre i 30 anni previsti dalla legge. In queste pagine *Fondazione Enasarco Magazine* ne illustra, tema per tema, i principali aspetti.

## Requisiti e prestazioni pensionistiche

La modifica del Regolamento, che entrerà in vigore solo a partire dal 2012, ha introdotto alcune novità in materia di prestazioni pensionistiche, per garantire agli agenti e rappresentanti di commercio un trattamento previdenziale adeguato, che consentirà a tutti di mantenere un dignitoso tenore di vita dopo la cessazione dell'attività.

È stato previsto un innalzamento molto graduale dei requisiti pensionistici, con un lungo periodo transitorio (cinque anni per gli uomini e nove anni per le donne). Inoltre l'incremento non inciderà direttamente sull'età pensionabile o sull'anzianità contributiva, bensì avverrà attraverso l'introduzione della cosiddetta 'quota 90', quale somma tra l'età anagrafica e l'anzianità contributiva, fermi restando i requisiti minimi di 65 anni di età e 20 anni di contribuzione. Questo sistema permette all'iscritto di 'caricare' i cinque anni necessari al raggiungimento della quota tanto sull'età quanto sull'anzianità contributiva. Ciò comporta notevoli vantaggi: se ad esempio si sono compiuti i 65 anni e si sceglie di proseguire nell'attività di agenzia, il trascorrere di un solo anno permette l'acquisto di due punti di composizione della quota.

Altra novità è l'equiparazione dell'età pensionabile minima delle donne a quella degli


uomini, in linea con la disciplina delle altre Casse di previdenza dei liberi professionisti che non prevedono alcuna distinzione. Quello che a prima vista può rappresentare uno svantaggio è, nel sistema di calcolo contributivo, un reale vantaggio poiché la pensione percepita è commisurata alla quantità dei contributi versati. Chi resta in attività qualche anno in più aumenterà il proprio montante contributivo con evidenti e positive ricadute sulla sua pensione. Tale intervento deve essere visto perciò con favore dalle iscritte, che peraltro beneficeranno di un periodo transitorio molto più lungo rispetto a quello dei loro colleghi uomini: si prevede infatti l'innalzamento di un anno di età ogni due.

Un'altra novità di rilievo è rappresentata dalla rendita contributiva. Per valorizzare la contribuzione versata dagli agenti è stata infatti prevista una rendita reversibile erogata in favore dei neo iscritti al raggiungimento del sessantacinquesimo anno d'età, in presenza di un'anzianità contributiva pari almeno a cinque anni, ridotta del 2% per ciascun anno mancante al raggiungimento del requisito pensionistico della quota. Questa misura va di pari passo con la modifica dei requisiti d'accesso alla prosecuzione volontaria, portati dagli originari sette anni di cui tre nel quinquennio antecedente la cessazione, agli attuali cinque di cui tre. L'iscritto con almeno cinque

anni di contribuzione che cessa l'attività d'agenzia si trova quindi di fronte a una duplice alternativa: proseguire nel versamento volontario dei contributi o attendere il compimento del sessantacinquesimo anno d'età per vedersi erogare la rendita contributiva, ridotta in relazione agli anni che mancano al raggiungimento del requisito pensionistico richiesto (quota 90).

Ovviamente, è prevista una clausola di salvaguardia per coloro che già hanno cessato la prosecuzione volontaria o obbligatoria, che hanno raggiunto i 20 anni di anzianità contributiva e sono in attesa del compimento dell'età anagrafica utile, in base alla precedente disciplina, ad acquisire il diritto alla pensione. Chi vorrà anticipare il raggiungimento della quota, potrà inoltrare domanda di prosecuzione volontaria entro tre anni dall'entrata in vigore del Regolamento.

Nessuna variazione invece per i requisiti di accesso alle pensioni di invalidità (67% di invalidità e cinque anni di contribuzione di cui tre nel quinquennio precedente la domanda) e inabilità (assoluta incapacità lavorativa e cinque anni di anzianità contributiva di cui uno nel quinquennio precedente la domanda). Restano quindi confermate migliori condizioni rispetto a quelle richieste dall'Inps, che prevede cinque anni di cui tre nel quinquennio precedente la presentazione della domanda.



**CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ART.15, 2° COMMA**

**PENSIONE AI SUPERSTITI ART. 23**

**PENSIONE DI INVALIDITÀ ED INABILITÀ ARTT. 19 E 20**

**SUPPLEMENTO ART. 27**

Misure più vantaggiose vengono poi introdotte per la pensione ai superstiti degli agenti che si iscriveranno a partire dal 2012. In mancanza dei requisiti richiesti (20 anni di anzianità contributiva dell'agente deceduto, o almeno cinque anni di cui uno nel quinquennio antecedente il decesso) il superstite, con decorrenza dal 2020, potrà chiedere l'erogazione di una rendita contributiva ridotta del 2% per ciascun anno mancante al ventesimo di anzianità contributiva, purché ne siano stati maturati almeno cinque.

In materia di supplemento, l'innovazione più importante è la possibilità per i pensionati che proseguono l'attività lavorativa di avere a disposizione più supplementi di pensione, perché non è più richiesta la

cessazione dell'attività di agenzia. Per quanto riguarda i requisiti, chi usufruisce di pensioni di vecchiaia, invalidità e rendita contributiva acquisisce il diritto alla liquidazione del supplemento al compimento del settantesimo anno di età e comunque non prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del pensionamento o dal precedente supplemento. Si è però intervenuti a favore dell'agente divenuto inabile che prima era costretto ad attendere il compimento del settantesimo anno di età anche se imbastito a proseguire l'attività d'agenzia. Con la nuova normativa sarà possibile liquidare il supplemento prima del raggiungimento del settantesimo anno d'età purché siano trascorsi cinque anni dalla data del pensionamento.

## 2012: il nuovo Regolamento, materia per materia

### Iscrizione e contribuzione

La riforma porterà alcuni cambiamenti nella disciplina dell'iscrizione. Resta ovviamente l'obbligo di iscrizione in favore degli agenti che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o stranieri con una dipendenza in Italia. In aggiunta però è stato introdotto anche un richiamo alle norme dell'Unione Europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, per garantire l'iscrizione anche a tutti coloro che svolgono attività di agenzia abitualmente e in misura prevalente sul territorio italiano.

#### ISCRIZIONE FACOLTATIVA

La novità principale è comunque la possibilità di un'iscrizione facoltativa all'Ente anche per tutti gli agenti non obbligati alla contribuzione, compresi quelli che operano all'estero. Tutti coloro che vorranno beneficiare della tutela previdenziale e assistenziale garantita da Enasarco potranno chiedere l'iscrizione alla Fondazione con il versamento, a loro esclusivo carico, dell'intero contributo previdenziale, dietro presentazione della documentazione che attesta lo svolgimento dell'attività di agenzia.

#### CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA

Visto che il calcolo contributivo varierà al ribasso il tasso di sostituzione (il rapporto cioè tra l'ultima retribuzione e la pensione) è apparsa inevitabile la necessità di innalzare la misura del contributo previdenziale obbligatorio, proprio perché la quantità dei contributi versati è il metro su cui si

misureranno le future prestazioni. Tale correttivo permetterà all'agente di godere di un trattamento più cospicuo, limitando al minimo il sacrificio che gli viene imposto. L'aumento delle aliquote contributive sarà però molto graduale e spalmato in un arco temporale di otto anni, dal 2013 al 2020, durante i quali si passerà dall'attuale 13,5% al 17%. Non dimentichiamo che la contribuzione Enasarco è distribuita equamente tra agente e ditta prepo-

nente, e ognuna delle parti paga il 50%. Quindi in sostanza dal 2020 l'iscritto dovrà sostenere un aumento in misura percentuale pari appena all'1,75% annuo.

#### CONTRIBUZIONE FACOLTATIVA

Sempre alla luce di queste considerazioni, è stata introdotta anche un'ulteriore forma di contribuzione di natura facoltativa. Gli agenti potranno così incrementare il proprio montante contributivo individuale. Inoltre per far fronte alle esigenze dell'iscritto, che potrebbe veder modificata



erogare migliori prestazioni previdenziali e a migliorare la polizza assicurativa per infortuni e malattia degli agenti. Inoltre la decisione risponde alla volontà della Fondazione di assicurare iniziative di formazione e aggiornamento in favore di tutta la categoria. Un'esigenza sempre più sentita anche alla luce delle più recenti novità normative riguardanti le condizioni di accesso allo svolgimento dell'attività d'agenzia, che hanno abolito il ruolo agenti e hanno introdotto l'obbligo di presentazione della Dia (ora Scia) corredata da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, rappresentati proprio dalla frequenza di uno specifico corso abilitante (alternativo al possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche o all'acquisizione di esperienza almeno biennale nel settore). Anche la recente riforma del Testo unico bancario, con l'introduzione di una disciplina specifica relativa agli agenti in attività finanziaria, impone l'obbligo di aggiornamento professionale come condizione per la permanenza nell'elenco che consente l'esercizio della professione.

negli anni la propria disponibilità economica, la misura del contributo facoltativo è determinabile liberamente, purché non sia inferiore alla metà del minimale contributivo previsto per l'agente plurimandatario. Sarà anche possibile interrompere il versamento per poi riprenderlo successivamente.

Resta ovviamente la contribuzione volontaria, che, a differenza di quella facoltativa può essere versata da chi ha già cessato l'attività di agenzia. I requisiti per accedervi sono

stati però modificati in senso decisamente più favorevole all'iscritto: dagli originari sette anni di cui tre nel quinquennio antecedente la cessazione si è giunti agli attuali cinque anni di cui tre. In più gli anni di contribuzione richiesta non dovranno necessariamente essere continuativi.

#### CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

La volontà di ampliare numero e qualità delle prestazioni assistenziali ha poi determinato un innalzamento del contributo per gli agenti operanti in forma di società di capitali. L'incremento servirà a